

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3308

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(MARTINAZZOLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

Nuova disciplina del patrocinio legale dinanzi alle preture

*Presentato il 27 novembre 1985*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Com'è noto, il patrocinio legale dinanzi alle preture è stato disciplinato dalla legge 7 luglio 1901, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni: gli articoli 6 e 7 di detta legge, in particolare, hanno previsto che l'attività professionale in questione possa essere svolta, dinanzi alle preture sede di tribunale, « anche dai notai, dai laureati in legge e da coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale » [articolo 6, lettera a)], e, dinanzi alle preture non sede di tribunale, oltre che dai soggetti sopra indicati, anche dalle « persone di incensurata condotta, le quali siano fornite di licenza liceale o di istituto tecnico, o di licenza normale superiore, o del diploma di segretario comunale, e dagli ex-funzio-

nari di cancelleria e di segreteria presso le autorità giudiziarie » [articolo 6, lettera b), e articolo 7].

Con recente sentenza (n. 127 del 29 aprile 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107-bis dell'8 maggio 1985) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di talune norme riguardanti detto patrocinio nella considerazione che l'abilitazione al relativo esercizio, non preceduta da controllo dell'idoneità tecnica costituito da esame di Stato o da equipollente di esso, da parte di una categoria di soggetti diversa da quelle degli avvocati e procuratori, per di più senza limiti di tempo e al di fuori di qualsiasi apprezzabile esigenza, costituisce una ingiustificata deroga all'articolo 33, quinto comma, e quindi violazione del medesimo nonché dell'articolo 3, primo comma, della Costituzione.

Le conseguenze di tale pronuncia sono facilmente intuibili nella loro gravità e rilevanza, sia sul piano dei rapporti processuali già pendenti davanti alle preture, sia su quello dell'attività lavorativa di un notevole numero di patrocinatori da tempo esercenti sulla base della precedente normativa.

D'altra parte, l'esame portato dalla Corte costituzionale sull'istituto del patrocinio è così completo e le motivazioni addotte presentano un carattere talmente generale da indurre a ritenere opportuna la predisposizione di una organica normativa che disciplini su nuove basi non solo la posizione delle persone contemplate dalla lettera *b)* dell'articolo 6 e dell'articolo 7 della citata legge n. 283 del 1901 — cui la sentenza stessa sembra specificamente riferirsi — ma anche quella dei soggetti indicati dalla lettera *a)* del predetto articolo 6.

In tal guisa si elimina ogni perplessità — pur espressamente avanzata dalle parti interessate — circa la persistente validità, anche dopo l'emanazione della sentenza *de qua*, del patrocinio svolto dai notai, dai laureati in legge e da coloro che hanno sostenuto gli esami universitari nelle materie riguardanti i quattro codici, secondo quanto previsto dalla ripetuta lettera *a)* dell'articolo 6 sopracitato e viene del pari superata ogni questione interpretativa afferente al rispetto dei diritti acquisiti anteriormente alla sentenza in questione da parte dei soggetti contemplati dalle disposizioni dichiarate illegittime.

Il testo del disegno di legge all'uopo predisposto, invero, sancisce, all'articolo 1, la possibilità di continuare l'esercizio del patrocinio legale dinanzi alle preture per tutti coloro che, alla data di pubblicazione della sentenza di cui trattasi, fossero abilitati al patrocinio stesso sulla base di ambedue gli articoli 6 e 7 della legge del 1901, alla condizione che sostengano con esito favorevole un esame straordinario.

Nella nuova disciplina introdotta dal disegno di legge, il suddetto esame si colloca, in ottemperanza all'articolo 33, quinto comma, della Carta costituzionale, quale esame di Stato idoneo a fornire quel controllo dell'idoneità tecnica, la cui mancanza è stata assunta a motivo fondamentale della decisione della Corte.

Ovviamente è stata opportunamente differenziata la posizione dei soggetti in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, compresi nella norma di cui alla lettera *a)* del più volte citato articolo 6 della legge n. 283, da quella dei soggetti, previsti sia dalla medesima lettera *a)* che dalla successiva lettera *b)* dell'articolo 6, nonché dall'articolo 7 della predetta legge: per i primi, infatti, viene richiesto, per l'ammissione all'esame straordinario, un periodo minimo di durata biennale di effettivo esercizio del patrocinio in argomento, mentre per i secondi, non in possesso della laurea in giurisprudenza, il periodo di effettivo esercizio del patrocinio deve avere una durata minima di quattro anni.

La natura eccezionale dell'esame è, inoltre, rivelata dal suo carattere, che l'articolo 2 definisce essenzialmente pratico, dal suo contenuto — colloquio sulle materie del diritto civile, del diritto penale, della procedura civile e della procedura penale — e dalla sua finalità, consistente nella possibilità di fornire sufficienti elementi di valutazione in ordine alla concreta idoneità dei candidati allo svolgimento del patrocinio.

La disciplina dell'esame, unico per tutto il territorio nazionale, e la composizione della commissione esaminatrice formano oggetto dei successivi articoli 3 e 4, mentre l'articolo 5 prevede, per gli idonei, l'obbligo dell'iscrizione in apposito registro ad esaurimento, da istituirsi presso i Consigli degli ordini forensi.

L'articolo 6, infine, sancisce l'abrogazione di tutte le norme attualmente in vigore che risultino incompatibili con la nuova disciplina della materia.

## DISEGNO DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Coloro che alla data dell'8 maggio 1985 siano abilitati al patrocinio innanzi alle preture ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 283, e si trovino iscritti nel relativo albo possono continuare il patrocinio medesimo dopo avere sostenuto con esito favorevole un esame straordinario.

2. Per essere ammesso all'esame il candidato deve avere effettivamente esercitato il patrocinio davanti alla pretura per un periodo non inferiore a due anni se in possesso di laurea in giurisprudenza e non inferiore a quattro anni in caso diverso.

3. L'effettivo esercizio del patrocinio per il periodo di cui al comma 2 deve essere provato mediante certificazione rilasciata dal presidente del tribunale nel cui circondario è compresa la pretura presso la quale il patrocinio è stato effettivamente svolto.

## ART. 2.

1. L'esame di cui all'articolo 1 ha carattere pratico e consiste in un colloquio nelle seguenti materie:

- a) diritto civile e diritto penale;
- b) procedura civile e procedura penale.

2. L'esame deve fornire alla commissione di cui all'articolo 4 sufficienti elementi di valutazione in ordine alla concreta idoneità del candidato a svolgere il patrocinio.

3. L'esame si svolge con le modalità stabilite dal capo II del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, in quanto applicabili.

## ART. 3.

L'esame di cui all'articolo 1, unico per tutto il territorio della Repubblica, è indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.

## ART. 4.

1. La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro di grazia e giustizia e si compone di:

a) tre magistrati, di cui uno con qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione, che la presiede;

b) un professore di ruolo di materie giuridiche presso una università della Repubblica;

c) tre avvocati designati dal Consiglio nazionale forense.

2. Possono essere chiamati a far parte della commissione un presidente e sei membri supplenti che abbiano gli stessi requisiti degli effettivi.

3. I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

## ART. 5.

Coloro che risultano idonei all'esame di cui all'articolo 1 devono chiedere l'iscrizione ad un apposito registro ad esaurimento da tenersi a cura del Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori legali competente per territorio.

## ART. 6.

Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 7 luglio 1901, n. 283, e nel regio decreto 19 dicembre 1901, n. 547, e successive modificazioni ed integrazioni, che risultino incompatibili con le norme della presente legge.